



Comune di Manta
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

(Approvato con delibera numero 29 del 22 Giugno 2006)

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I - NORME GENERALI..... | 4 |
| Articolo 1 – Polizia Mortuaria nel Comune..... | 4 |
| Articolo 2 – Responsabilità..... | 4 |
| Articolo 3 – Servizi gratuiti e a pagamento | 4 |
| Articolo 4 – Cittadini mantesi e assimilati..... | 5 |
| Articolo 5 – Atti a disposizione del pubblico..... | 5 |
| | |
| TITOLO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI..... | 5 |
| Articolo 6 – Depositi di osservazione ed obitori..... | 5 |
| | |
| TITOLO III - TRASPORTI FUNEBRI..... | 6 |
| Articolo 7 – Trasporti funebri | 6 |
| Articolo 8 – Orario dei trasporti funebri | 6 |
| Articolo 9 – Modalità dei trasporti..... | 6 |
| Articolo 10 – Percorsi dei trasporti funebri..... | 6 |
| Articolo 11 – Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito..... | 7 |
| | |
| TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO | 7 |
| Articolo 12 – Piano regolatore cimiteriale – Delimitazione dei reparti | 7 |
| Articolo 13 – Reparti comuni..... | 7 |
| Articolo 14 – Reparti privati | 8 |
| Articolo 15 – Servizio di custodia..... | 8 |
| Articolo 16 - Tumulazioni provvisorie | 8 |
| Articolo 17 – Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione | 9 |
| | |
| TITOLO V - SEPOLTURE PRIVATE..... | 9 |
| Articolo 18 – Sepolture private..... | 9 |
| Articolo 19 – Vigilanza del Sindaco | 10 |
| Articolo 20 – Concessionari..... | 10 |
| Articolo 21 – Concessioni a collettività, enti od istituzioni | 11 |
| Articolo 22 – Modalità per ottenere una concessione cimiteriale. | 11 |
| Articolo 23 – Sepolture private ad inumazione..... | 11 |
| Articolo 24 – Sepolture private a tumulazione individuali (loculi)..... | 11 |
| Articolo 25 – Tombe di famiglia..... | 12 |
| Articolo 26 – Cellette ossario..... | 13 |
| Articolo 27 – Cellette cinerarie..... | 13 |
| Articolo 28 – Sepolture private – Esercizio dei diritti d’uso..... | 13 |
| Articolo 29 – Divisione e rinuncia | 13 |
| Articolo 30 – Morte del concessionario | 14 |
| Articolo 31 – Sepolture private – Scadenza..... | 14 |
| Articolo 32 – Manutenzione delle sepolture private | 15 |
| Articolo 33 – Decadenza e revoca delle sepolture private | 15 |
| Articolo 34 – Fascicoli per le sepolture private | 15 |
| Articolo 35 – Concessioni perpetue | 16 |
| Articolo 36 – Retrocessione di sepoltura privata | 16 |
| | |
| TITOLO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI | 16 |
| Articolo 37 – Esumazioni ordinarie e straordinarie. | 16 |

| | |
|---|-----------|
| Articolo 38 – Estumulazioni | 17 |
| Articolo 39 – Estumulazioni straordinarie – rimborso -..... | 17 |
| Articolo 40 – Oggetti da recuperare..... | 18 |
| Articolo 41 – Disponibilità dei materiali | 18 |
| | |
| TITOLO VII - ALTRE DISPOSIZIONI..... | 19 |
| Articolo 42 – Divieti | 19 |
| Articolo 43 - Ornamenti delle sepolture..... | 20 |
| Articolo 44 – Imprese esecutrici di lavori all’interno dei cimiteri - Elenco delle ditte autorizzate..... | 20 |
| Articolo 45 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri | 20 |
| | |
| TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI..... | 21 |
| Articolo 46 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento | 21 |
| Articolo 47 – Decorrenza..... | 21 |
| Articolo 48 – Dirigenti..... | 22 |
| Articolo 49 – Concessioni pregresse..... | 22 |
| Articolo 50 – Sepolture private a tumulazione pregresse – Mutamento del rapporto concessorio | 22 |
| | |
| ALLEGATO A | 23 |
| Criteri per l’edificazione delle sepolture private..... | 23 |
| | |
| TARIFE RELATIVE ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI | 25 |

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 – Polizia Mortuaria nel Comune

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione del Cimitero comunale, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate ai sensi dell'Articolo 107 3° comma del D.Lgs. 267 del 18.8.2000. Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:
 - a. L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, esclusi gli atti contrattuali, contabili o tecnici, attribuiti agli uffici competenti.
 - b. L'Ufficio Tributi provvede agli atti contrattuali.
 - c. L'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili.
 - d. L'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai Cimiteri e alla custodia delle attrezzature, al rilascio dei permessi di costruire ed al controllo dell'attività edilizia privata.

Articolo 2 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per improprio utilizzo di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile e/o Penale.

Articolo 3 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi, indicativamente:
 - a. la visita necroscopica;
 - b. l'uso dell'obitorio;
 - c. l'ossario comune;
 - d. il cinerario comune;
 1. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle delle tariffe allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.
5. Per le tariffe di loculi colombari, cellette ossario, cellette cinerarie ed aree da assegnare ai richiedenti mantesi e assimilati così come definiti nel successivo Articolo 4 le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale ; per i non residenti queste tariffe dovranno essere maggiorate del 50%.
6. La giunta ha la facoltà di stabilire e modificare le tariffe in oggetto.

Articolo 4 – Cittadini mantesi e assimilati

1. Sono da considerarsi cittadini mantesi
 - a. I nati in Manta
 - b. I residenti in Manta al momento della nascita
 - c. I residenti in Manta
2. Sono da considerarsi assimilati ai cittadini mantesi:
 - a. Coloro i quali hanno abitato a Manta per oltre 25 anni
 - b. I discendenti diretti fino al secondo grado di famiglie mantesi (residenti o nate a Manta) da almeno due generazioni
 - c. I possessori di una seconda casa in Manta

Articolo 5 – Atti a disposizione del pubblico

1. Sono conservati, a disposizione del pubblico, presso gli Uffici Comunali:
 - a. il registro di cui all'Articolo 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b. copia del presente Regolamento comunale;
 - c. copia della planimetria del Cimitero in scala 1 : 200;
 - d. l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
 - e. copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
 - f. copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
 - g. copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
 - h. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - i. il registro dei reclami e delle osservazioni.

TITOLO I I - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6 – Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, oppure presso ospedali oppure presso altri istituti.
2. Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore:
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

TITOLO III - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7 – Trasporti funebri

1. Per trasporti funebri si intendono:
 - a. il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio;
 - b. il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso o comunque dal luogo in cui si trovano, al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
 - c. il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.

Articolo 8 – Orario dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.
2. La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del 1° comma e le richieste pervenute in precedenza.
3. Per tali richieste i familiari e le imprese munite della licenza di cui all'Articolo 115 T.U.LL.PP.SS. sono in condizione di parità ed, in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio, prevale l'ordine della richiesta.
4. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di più festività consecutive, ecc.)
5. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il coordinatore sanitario può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, possano essere effettuati in ore notturne.

Articolo 9 – Modalità dei trasporti

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario, di ossa o di parti di cadavere. In questo caso il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.
3. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
4. A richiesta dei familiari, che se ne assumono la responsabilità, il trasporto funebre può essere effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle; in tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

Articolo 10 – Percorsi dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza, anche separata, ove necessario, da quella di cui all'Articolo 7, 1° comma.
2. In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.

Articolo 11 – Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.
2. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso per un periodo non superiore a un'ora.
3. In caso di sosta superiore ad un'ora, il feretro dovrà essere depositato nella camera mortuaria.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO

Articolo 12 – Piano regolatore cimiteriale – Delimitazione dei reparti

1. Nel Cimitero sono delimitati i seguenti reparti:
 - a. COMUNI
 - i. Campi di inumazione
 - ii. Ossario comune
 - iii. Cinerario comune
 - b. PRIVATI
 - i. campi per fosse ad inumazione per sepolture private
 - ii. tumulazioni individuali (loculi)
 - iii. tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia)
 - iv. cellette ossario
 - v. cellette cinerarie
2. Nell'ambito del cimitero, a norma del Decreto 26.06.2000 n. 219 è altresì individuata l'area di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazioni, nonché le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private (tombe di famiglia).
3. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi risulta nella planimetria di cui all'Articolo 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 parte integrante del presente regolamento insieme con i criteri di edificazione delle sepolture private (Allegato A)

Articolo 13 – Reparti comuni

1. Campi ad inumazione
 - a. a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a cm 160 x 60 e di altezza non superiore a cm. 30 dal piano di campagna.
 - b. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

- c. In caso di incuria, abbandono ultradecennale o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'Articolo 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 2. Ossario comune
 - a. Non soggetto a particolari normative
- 3. Cinerario comune
 - a. Non soggetto a particolari normative

Articolo 14 – Reparti privati

- 1. Le sepolture private possono avvenire nei seguenti reparti:
 - a. Sepolture individuali : comunemente chiamate tombe, sono localizzate in campi per fosse ad inumazione ed hanno la durata di 30 anni dalla data della sepoltura e non sono rinnovabili;
 - b. Tumulazioni individuali: comunemente chiamate loculi colombari hanno una durata di 30 o 50 anni dalla data della concessione; sono rinnovabili una sola volta per una durata non superiore a quella della concessione originale
 - c. Tumulazioni per famiglie o collettività: comunemente chiamate tombe di famiglia hanno la durata di 99 anni dalla data della concessione;
 - d. Cellette ossario: utilizzate per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 30 o 50 anni dalla data di concessione; sono rinnovabili una sola volta per una durata non superiore a quella della concessione originale
 - e. Cellette cinerarie: utilizzate per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 30 o 50 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo; sono rinnovabili una sola volta per una durata non superiore a quella della concessione originale
- 2. Per le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, è previsto l'uso a tempo indeterminato a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.
- 3. I rinnovi delle concessioni sono concessi a discrezione del Comune su richiesta dei concessionari o loro discendenti.
- 4. E' facoltà dei concessionari o loro discendenti richiedere il rinnovo delle concessioni (quando consentito); Il comune ha la facoltà discrezionale di accogliere tale richiesta o di respingerla.

Articolo 15 – Servizio di custodia

- 1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico del Cimitero.
- 2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale.

Articolo 16 - Tumulazioni provvisorie

- 1. Le tumulazioni provvisorie sono ammesse per:
 - a. Feretri destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune, non ancora disponibili
 - b. Feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera b), per cui il deposito temporaneo dovrà cessare entro sei mesi dalla fine lavori.
3. Qualora alla scadenza del periodo di cui al punto 2 non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro ed al suo collocamento in campo ad inumazione.
4. La domanda per le tumulazioni provvisorie deve essere presentata al Sindaco che rilascerà nei casi previsti la necessaria autorizzazione.
5. Le tumulazioni provvisorie possono avvenire nei seguenti reparti:
 - a. Loculi colombari posti in ultima fila in alto
 - i. Il canone di deposito, in caso di successivo acquisto del loculo, viene considerato quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva
 - ii. qualora il copriloculo venga utilizzato per apporvi scritte ed ornamenti, la sua eventuale sostituzione sarà a carico del concessionario
 - b. Tombe di famiglia
 - i. Alla domanda al Sindaco deve, in questo caso, essere allegata l'autorizzazione alla tumulazione provvisoria del concessionario della tomba di famiglia.
 - ii. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione delle tariffe per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva del feretro

Articolo 17 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 130 e della Legge Regionale 9 dicembre 2003 n. 33.

TITOLO V - SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 18 – Sepolture private

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'Articolo 14 commi 1 e 2.
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto in forma di scrittura privata contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a. la natura della concessione e la sua identificazione,
 - b. la sua durata,
 - c. la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario,

- d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione,
 - e. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso,
 - f. la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista,
 - g. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
 6. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune a norma dell'Articolo 39) del presente regolamento per i contratti riguardanti sepolture individuali a tumulazione (lettera b, d, e Articolo 14).
 7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
 8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Articolo 19 – Vigilanza del Sindaco

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta del concessionario.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Articolo 20 – Concessionari

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.
2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.
3. per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'Articolo 433 codice civile (coniuge, figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, discendenti prossimi, anche naturali; genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi, anche naturali; adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali), salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.
4. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.
5. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari

benemerenze nei confronti dei concessionari che dovranno risultare da dichiarazione resa, anche contestualmente alla richiesta, dal concessionario al momento della richiesta di autorizzazione alla tumulazione o comunque resa dal concessionario stesso e acquisita agli atti del Comune.

Articolo 21 – Concessioni a collettività, enti od istituzioni

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione:

Articolo 22 – Modalità per ottenere una concessione cimiteriale.

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta è provvisoriamente presentata da terzi, il concessionario.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del Concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
3. Qualora, in occasione di ampliamenti del cimitero, venga effettuata la prevendita dei loculi colombari, la Giunta municipale darà le necessarie disposizione per la presentazione delle domande di concessione.

Articolo 23 – Sepolture private ad inumazione

1. Le sepolture private ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo. In nessun caso può essere concessa più di una sepoltura privata ad inumazione al momento della sepoltura di un'unica salma.
2. le singole aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione hanno le misure di cm. 250 per cm. 150.
3. Per quanto riguarda l'installazione di copritomba o altri manufatti nonché per la conservazione del decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'Articolo 13.
4. Alla scadenza della concessione il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non disponga collocazione in celletta ossario previa debita richiesta di concessione

Articolo 24 – Sepolture private a tumulazione individuali (loculi)

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune.
2. Le concessioni di loculi colombari vengono assegnate con i seguenti criteri:
 - a. Loculi colombari posti in 1^a- 2^a - 3^a - 4^a fila:
 - i. decesso di mantesi o assimilati così come definiti all'articolo 4 del presente Regolamento;
 - ii. richiesta del coniuge superstite di età superiore ad anni 65;

- iii. richiesta di persona sola o che si trova in particolari situazioni familiari, residente in Manta, previo parere della Giunta municipale;
 - b. loculi colombari posti in 5^a fila:
 - i. decesso di mantesi o non mantesi;
 - ii. richiesta del coniuge superstite ;
 - iii. richiesta di persona sola o che trovasi in particolari situazioni familiari previo parere della Giunta municipale.
3. Le persone che, pur non essendo in possesso delle caratteristiche richieste vantano particolari meriti nei confronti del Comune di Manta, possono richiedere alla Giunta comunale una deroga ai criteri elencati nel precedente comma 2.
4. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del loculo e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento ad inumazione sempre che il concessionario o i suoi aventi causa non richieda di rinnovare la concessione ai sensi dell'Articolo 14 comma 1.
5. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché cassette ossario, ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro.
6. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.
7. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.
8. E' consentita l'installazione di vaschette portafiori purché venga rispettata una certa uniformità per ogni blocco fermo restando che il concessionario resta responsabile sia dal punto di vista civile che penale degli eventuali danni in conseguenza dell'installazione e cattiva manutenzione delle vaschette portafiori, come dell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.
9. Qualora siano installati gli elementi di cui al precedente comma, è fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi. Quando gli stessi non siano installati, è consentita l'apposizione di portafiori sul pavimento ai piedi delle lapidi, e recanti, anche in posizione non direttamente visibile, il nome del concessionario, purché non risultino di ostacolo alla percorribilità od alla accessibilità o visibilità delle altre tombe.
10. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.
11. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.
12. Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.

Articolo 25 – Tombe di famiglia

1. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:
 - a. l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;
 - i. La concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare;
 - ii. I lavori dovranno essere completati entro 1 anno dall'atto di concessione edilizia, pena la revoca della concessione,;

- iii. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.
 - iv. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuta la certificazione di fine lavori e di regolare esecuzione da parte del Tecnico incaricato della progettazione o della direzione lavori.
 - v. La concessione delle aree cimiteriali verrà effettuata ai cittadini mantesi e assimilati con l'ordine di priorità uguale all'ordine in cui le varie tipologie sono elencate all'articolo 4 del presente Regolamento.:
- b. l'assegnazione di tumulazioni retrocesse al Comune.

Articolo 26 – Cellette ossario

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie
2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

Articolo 27 – Cellette cinerarie

1. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune.
2. A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario, che possono essere utilizzate fino a capienza fisica.

Articolo 28 – Sepulture private – Esercizio dei diritti d'uso

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.
2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Articolo 29 – Divisione e rinuncia

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La divisione dei posti o l'individuazione di quote separate dovrà essere chiaramente espressa all'atto della richiesta che dovrà essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.

3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso i concessionari residuali avranno diritto di prelazione.
4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Sindaco.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Articolo 30 – Morte del concessionario

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'Articolo 20, 3° e 4° comma sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio Servizi Cimiteriali entro 3 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Sindaco, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'Articolo 20, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'Articolo 33.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'Articolo 20, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'Articolo 33.
6. La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Articolo 31 – Sepolture private – Scadenza

1. L'ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza.
2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'Articolo 20.
3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.
4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'Articolo 5.
5. I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'albo pretorio del Comune.

Articolo 32 – Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a. le parti decorative costruite o installate dai concessionari,
 - b. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari,
 - c. l'ordinaria pulizia,
 - d. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Articolo 33 – Decadenza e revoca delle sepolture private

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.
2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.
3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.
4. Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.
5. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 30 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco, salvo il caso di cui al 1° e 2° comma.
6. L'originale della dichiarazione di decadenza o di revoca corredato delle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.
7. Trova piena applicazione la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 34 – Fascicoli per le sepolture private

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.
2. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una cartella nella quale sono sinteticamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.
3. Le cartelle non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta dei registri cimiteriali.
4. I registri previsti dall'Articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno

formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

Articolo 35 – Concessioni perpetue

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, N. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

Articolo 36 – Retrocessione di sepoltura privata

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata, ad eccezione delle sepolture individuali, è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.
2. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo pari alla tariffa di concessione corrisposta rapportata agli anni ancora da usufruire.

$$C = t \times \frac{r}{d}$$

- Dove:
- C = corrispettivo da rimborsare
 - t = tariffa di concessione corrisposta
 - d = durata della concessione
 - r = anni della concessione ancora da usufruire, calcolati alla data della domanda di retrocessione
3. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.
 4. Nel caso delle tombe di famiglia, per quanto riguarda il manufatto esistente al momento della retrocessione, al concessionario verrà rimborsato un corrispettivo pari al 50% del valore accertato dall'Ufficio Tecnico comunale.
 5. La rivendita del manufatto sarà proposta dal comune ad un prezzo pari all'80% del valore accertato dall'U.T. e nello stato di fatto in cui si trova al momento della vendita.

TITOLO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 37 – Esumazioni ordinarie e straordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione; le ossa possono essere raccolte solo a condizione che si sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
2. Sono esumazioni straordinarie quelle non indicate nel comma precedente.
3. Il Sindaco regola le esumazioni ordinarie con proprio provvedimento
4. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazioni ordinarie.
5. Le esumazioni sono soggette ad apposita tariffa ogni qualvolta siano richieste dai familiari

6. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagine nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarli in altre sepolture o per cremarle.
7. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
8. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Articolo 38 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni, quando non si tratta di salme tumulate in sepolture private in concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per un periodo di 10 anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate dopo un periodo di oltre 20 anni, il periodo di inumazione può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. In casi eccezionali quali il disfacimento del feretro, qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, nei casi previsti dalla Legge dovrà essere richiesto il parere del Medico del Servizio di Igiene Pubblica.
5. Le salme possono essere estumulate prima dello scadere della concessione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagine nell'interesse della Giustizia, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
6. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di estumulazioni
7. Le estumulazioni sono soggette ad apposita tariffa ogni qualvolta siano richieste dai familiari
8. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperto il tumulo, sia constatata, sulla base di rilievi visivi la perfetta tenuta del feretro. La constatazione può essere effettuata dal necroforo incaricato; nei casi previsti dalla Legge dovrà essere richiesto il parere del Medico del Servizio di Igiene pubblica.
9. Qualora sia constatata la non perfetta tenuta del feretro, il Sindaco può ugualmente autorizzare il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del D.P.R. 10.09.1990 N. 285.

Articolo 39 – Estumulazioni straordinarie – rimborso -

1. Nel caso di estumulazione dei feretri prima dello scadere della concessione, i loculi passeranno a disposizione del Comune: il concessionario avrà diritto al rimborso di un corrispettivo pari alla tariffa di concessione corrisposta, rapportata agli anni ancora da usufruire diminuiti di 5 per i cittadini residenti e di 10 per i non residenti.
2. Formule per il calcolo della cifra da corrispondere:

residenti $C = (r - 5) \times \frac{t}{d}$

non residenti $C = (r - 10) \times \frac{t}{d}$

3. Copriloculo: in caso di rinuncia prima dello scadere della concessione, dal rimborso dovuto verrà detratto l'importo del copriloculo ai prezzi in vigore al momento della richiesta.

Articolo 40 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di sei mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 41 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro un mese.
2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 15 giorni.
3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 4° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

TITOLO VII - ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 42 – Divieti

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione. In particolare, è vietato:
 - a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora,
 - b. introdurre oggetti estranei o indecorosi,
 - c. rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi,
 - d. abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,
 - e. asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia,
 - f. calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali,
 - g. disturbare i visitatori, in qualsiasi modo, soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti,
 - h. distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
 - i. fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati,
 - j. eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune; nessun lavoro potrà essere eseguito nei tre giorni lavorativi precedenti il 1° Novembre a meno delle operazioni necessarie in occasione dei funerali; le imprese esecutrici sono tenute a procurarsi tutto il materiale e le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori senza arrecare danno alcuno alle strutture limitrofe nonché a lasciare il sito di intervento perfettamente pulito e libero da qualsiasi residuo di lavorazione;
 - k. chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco,
 - l. assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato,
 - m. riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi,
 - n. svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco,
 - o. coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione,
 - p. entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali,
 - q. introdurre animali anche se condotti al guinzaglio.

Articolo 43 - Ornamenti delle sepolture

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia.
2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.
3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.
4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento.
5. Il personale comunale è addetto al controllo e può stabilire criteri perché i lavori costituiscano minor intralcio possibile.
6. Nelle sepolture ad inumazione, la installazione di copritomba non potrà mai eccedere le misure previste dall'Articolo 13, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.
7. I vasi e le altre installazioni mobili o rimuovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

Articolo 44 – Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri - Elenco delle ditte autorizzate

1. I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa dietro corrispettivo all'interno del Cimitero Comunale devono darne comunicazione agli Uffici Comunali che detteranno le opportune disposizioni.
2. Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia o, in sua assenza, al custode, ad ogni ingresso nel Cimitero.
3. Le violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, sono accertate e punite a norma della L. 24/11/1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, e il Sindaco pronuncia la sospensione, per un periodo determinato, dall'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nel Cimitero.
4. La sospensione comporta l'inibizione ad ogni attività all'interno del Cimitero per il periodo della sua durata ed è notificata per mezzo di messo Comunale e al responsabile del servizio di custodia.

Articolo 45 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
2. Inoltre, è tenuto:

- a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
- d. eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - e. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - f. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - g. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - h. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero;
 - i. intervenire con limature smontaggio maniglie o altro sulla cassa al fine di adeguarne le dimensioni a quelle del loculo. In caso la cassa risulti di dimensioni non compatibili con quelle del loculo il feretro sarà temporaneamente depositato nella camera mortuaria in attesa degli opportuni adeguamenti edilizi, ove possibili, o reperimento di altro loculo.
4. La violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.
5. Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 46 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 47 – Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto, salvo quanto previsto dall'Articolo 345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Articolo 48 – Dirigenti

1. ai sensi dell'Articolo 51, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta ai dirigenti l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano ai dirigenti su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'Articolo 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Articolo 49 – Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

Articolo 50 – Sepolture private a tumulazione pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. (nota: trattandosi di presunzione "juris tantum", essa non è idonea per l'esercizio del diritto di sepoltura ma è necessaria una sentenza acclarativa dell'Autorità Giudiziaria che tenga luogo dell'atto di concessione mancante e per individuare la famiglia).
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato (perpetue), in qualsiasi epoca assegnate, i quali sono tenuti a corrispondere il canone annuo di manutenzione, di cui all'Articolo 32 del presente Regolamento, possono chiedere la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata di anni 33, in esenzione dal pagamento del canone stesso.
4. La nuova concessione del diritto d'uso sulla stessa sepoltura e per la durata di cui al comma precedente, decorrente dalla stipula del nuovo contratto, potrà riguardare lo stesso concessionario, o suoi aventi causa, salvi gli adempimenti di cui all'Articolo 30 e sarà effettuata senza oneri per il richiedente, salve le spese contrattuali.
5. Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno solo di essi, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente, tenuto presente l'Articolo 28, 5° comma.
6. Allo scadere del periodo di durata del diritto d'uso, di cui al 2° comma, la concessione rientra nella disponibilità del Comune, salva la possibilità di rinnovo alle condizioni previste dal Regolamento per le nuove concessioni.
7. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i titolari di concessioni cimiteriali a tempo indeterminato possono chiedere, con le modalità di cui ai commi precedenti, la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata rispettivamente prevista per ciascun tipo di concessione dall'Articolo 14.

Allegato A

Criteria per l'edificazione delle sepolture private

1. La realizzazione delle tombe di famiglia è autorizzata con permesso di costruire; l'edificazione dovrà essere ultimata entro un anno dalla data di inizio lavori ed eventuali opere edilizie di manutenzione non potranno protrarsi per più di giorni 90 dalla data di inizio lavori.
2. Le aree destinate alla concessione per la costruzione di tombe di famiglia, dettagliate e numerate nell'ambito della planimetria in scala 1: 200 facente parte del suddetto P.R.C.C. hanno una superficie indicativa di circa mq. 13,50.
3. La vendita avverrà a corpo su base progressiva di assegnazione determinata di volta in volta dall'Amministrazione comunale in base alle domande presentate.. In particolare le aree nn. 22 – 26 – 27 – 32 – di cui alla tavola "progetto ampliamento cimitero ala C ", in quanto delimitanti il confine lato R.F.I., risultano di dimensioni lievemente inferiori.
4. Il profilo del muro esterno di dette edicole funerarie dovrà mantenere esattamente la linea del confine cimiteriale. Le aree nn. 23 – 24 – 25 – 26 potranno essere edificate solo successivamente all'edificazione del padiglione n. 8.
5. Si precisa che non saranno autorizzabili finestrate e vetrate illuminanti sul lato posteriore; le edicole dovranno infatti essere progettate in modo da aderire perfettamente l'una all'altra sul lato posteriore ove non è prevista alcuna intercapedine di passaggio.
6. Dopo aver conseguito il debito permesso di costruire, prima dell'inizio dei lavori il tracciamento dell'edicola dovrà essere obbligatoriamente concordato ed approvato dall'Ufficio Tecnico comunale.
- 7.
8. Si precisa in ogni caso che non sono ammesse intercapedini inferiori a cm. 50 fra costruzioni vicine, da individuarsi, ove non possibile altrimenti, attraverso l'arretramento laterale di cm 25 rispetto al confine del lotto in concessione.
9. In caso contrario le tombe dovranno essere attigue.
10. Le coperture dovranno avere adeguata pendenza ed essere provviste di pluviali di scarico delle acque piovane.
11. In altezza non sono ammessi più di quattro loculi sovrapposti, salvo diverse prescrizioni dettate di volta in volta.
12. Non è ammessa la costruzione di loculi interrati.
13. Ove esistente tubazione acque bianche, sarà obbligatorio l'allacciamento delle grondaie ad essa.
14. Il progetto dell'edicola funeraria dovrà rispettare tutte le caratteristiche tipologiche di cui agli schemi grafici/descrittivi di seguito riportati per edicole in sequenza e per edicole d'angolo.
15. I prospetti dovranno avere altezza dalla quota campagna all'imposta della copertura di m. 3,60 considerando la pavimentazione antistante a quota non maggiore di cm. 10 rispetto al livello circostante.
16. La copertura potrà essere a capanna o ad arco, la quota dall'estradosso della soletta al colmo dovrà essere, in prospetto, di cm. 90 circa. Le edicole che occupano aree d'angolo potranno avere anche copertura a padiglione.
17. La copertura potrà essere realizzata in rame, coppo tradizionale o pietra di Lucerna.

18. Gli elementi ornamentali potranno essere realizzati in mattone pieno a vista o cemento a vista o pietra. In quest'ultimo caso si adotterà lo stesso tipo di materiale usato per i copriloculo.
19. I copriloculo ed i rivestimenti potranno essere realizzati con i seguenti tipi di pietra: Bianco Carrara, Bianco Pregiato, karibib, Nero Africa, Camelia Pink, Kashmir Whit, Rapisarda Fiammata, Rapisarda, Verde Argento, Serizzo Lucido, Lucerna Lucida, Lucerna Fiammata, Grigio Sardo.
20. L'edificazione dovrà essere ultimata entro anni uno dalla data di inizio lavori.
21. Le opere edilizie di manutenzione non potranno protrarsi per più di giorni 90 dalla data di inizio lavori.

Tariffe relative alle concessioni cimiteriali

CONCESSIONE DI LOCULI

| Posizione | 30 anni | 50 anni | Rinnovo 15 |
|-----------|----------|----------|------------|
| 1^ fila | 1.490,00 | 2.460,00 | 740,00 |
| 2^ fila | 1.740,00 | 2.720,00 | 870,00 |
| 3^ fila | 1.740,00 | 2.720,00 | 870,00 |
| 4^ fila | 1.490,00 | 2.460,00 | 740,00 |
| 5^ fila | 415,00 | 645,00 | 205,00 |

CONCESSIONE DI OSSARI:

| Posizione | 30 anni | 50 anni | Rinnovo15 |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 1^ fila | 220,00 | 390,00 | 130,00 |
| 2^ fila | 290,00 | 450,00 | 200,00 |
| 3^ fila | 350,00 | 520,00 | 260,00 |
| 4^ fila | 350,00 | 520,00 | 260,00 |
| 5^ fila | 290,00 | 450,00 | 200,00 |
| 6^ fila | 220,00 | 390,00 | 130,00 |
| 7^ fila | 200,00 | 290,00 | 100,00 |
| 8^ fila | 200,00 | 290,00 | 100,00 |
| 9^ fila | 130,00 | 260,00 | 70,00 |
| 10^ fila | 130,00 | 260,00 | 70,00 |

La quinta fila loculi e la settima, ottava, nona e decima fila ossari si trovano esclusivamente nei padiglioni esistenti nel cimitero prima dell'ampliamento mentre non trovano rispondenza nei padiglioni compresi nella zona di ampliamento.

AREE CIMITERIALI per tombe di famiglia private viene stabilito a corpo in €. 6.000,00 e le aree sono reperibili nell'area interessata dall'ampliamento.

Per le aree cimiteriali private che si liberassero all'interno del vecchio cimitero sarà considerata una tariffa pari a € 670,00.

AIUOLE INDIVIDUALI trentennali: viene stabilita la tariffa di €.250,00;

Per i richiedenti non residenti nel comune di Manta le tariffe sono incrementate del 50% .